CAMERA DEI DEPUTATI N. 2758

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERRETI ALFONSO, SCIOLIS, CAIAZZA, BERTÈ, MAROTTA VINCENZO, CANESTRARI, TITOMANLIO VITTORIA, REALE GIUSEPPE

Presentata il 28 gennaio 1961

Riconoscimento del servizio prestato dai direttori didattici incaricati come servizio di ruolo direttivo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, oltre ad avere un carattere giuridico che trova addentellati ed analogia in precedenti leggi, qui di seguito citate, ha un imprescindibile carattere morale che costituisce una giusta riparazione verso una categoria di benemeriti funzionari, i quali, in un periodo di emergenza quale fu l'immediato dopoguerra, hanno integrato, molte volte con grave disagio fisico ed economico, i quadri del personale di vigilanza delle scuole elementari. (L'istituto dell'incarico direttivo risale al 1944).

Infatti, poiché i concorsi a direttore didattico governativo hanno avuto, caso unico negli annali della pubblica Amministrazione, un periodo di ben 12 anni di stasi (il primo concorso bandito dopo la guerra fu quello del 1948, espletato dopo 6 anni nel 1954; mentre l'espletamento del precedente risale al lontano 1942), i direttori didattici incaricati hanno dovuto sopperire alla deficienza dei quadri direttivi, reggendo le direzioni più disagiate, come scuole di montagna e di borgate poste spesso in luoghi remoti ed inaccessibili.

Non è umano nè logico, perciò, che l'Amministrazione dello Stato, dopo aver tenuto in servizio per sei, otto o dieci anni, funzionari ai quali sono state devolute mansioni e responsabilità proprie degli altri colleghi di ruolo, corrispondendo loro persino lo stipendio iniziale del grado rivestito, non riconosca giuridicamente il servizio da essi lodevolmente prestato come servizio di ruolo, a tutti gli effetti.

La presente proposta di legge, inoltre, elimina, in parte per i direttori assunti in ruolo nel 1954 e nel 1955, la perdita di anzianità rispetto agli altri colleghi più giovani, malgrado avessero maturato il loro diritto al concorso direttivo dal 1942, dovuta al fatto che a causa della sospensione dei concorsi per eventi bellici e vari motivi, avevano potuto partecipare al concorso solo nel 1948, concorso espletato nel 1954.

Tutti i predetti direttori hanno nel ruolo di anzianità una posizione di enorme svantaggio nei confronti dei colleghi assunti nel 1942, e degli altri più giovani di età e di servizio magistrale, che hanno partecipato ai concorsi dal 1956 in poi. Difatti, essi hanno un ritardo di anzianità e quindi di sviluppo di carriera di ben 12 anni rispetto ai primi e precedono solo di qualche anno i secondi. Il danno che deriva da ciò per la progressione della carriera ai direttori didattici assunti in ruolo nel 1954 e 1955 è del tutto evidente.

Si rende, pertanto, necessario un provvedimento legislativo che annulli le conseguenze dannose della lunga stasi dei concorsi direttivi e renda piena giustizia ai non fortu-

nati direttori didattici incaricati assunti nel 1954 e 1955 e che, nel contempo, valga a compensarli dei sacrifici affrontati con dedizione e con cosciente impegno per il bene della scuola in un periodo della vita nazionale particolarmente difficile.

I presupposti e le analogie della presente proposta di legge si possono trovare nelle leggi e nelle considerazioni seguenti:

1°) regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, articolo 2. — « I funzionari che hanno esercitato con lode una funzione sono esonerati dal periodo di prova nel caso di assunzione in ruolo ». (Ciò è avvenuto per i direttori interessati nella presente proposta di legge).

2°) Legge 13 marzo 1958, n. 165. — Riconosce ai fini giuridici ed economici, per un massimo di 4 anni il servizio non di ruolo dei maestri elementari all'atto del loro ingresso in ruolo (articolo 6).

3°) In tutte le amministrazioni statali, coloro che sono stati assunti per esigenze di carattere eccezionale hanno ottenuto il riconoscimento del servizio prestato fuori ruolo come servizio di ruolo (servizio prestato dai maestri non di ruolo, di cui alla legge 165 citata nel precedente n. 2; servizio prestato ***nel ruolo*** dei maestri elementari riconosciuto per intero col passaggio ***nel ruolo*** delle scuole secondarie).

Orbene, l'incarico direttivo è stato dettato da esigenze di carattere eccezionale derivanti dagli eventi bellici del 1940-43.

Se è vero che la carta costituzionale stabilisce come regola il concorso per l'accesso ai pubblici impieghi, è altrettanto vero che la stessa non prevede l'assunzione ed il mantenimento in servizio del personale per 6 e più anni senza concorso. Pertanto, è da considerare il danno rilevante causato ai direttori incaricati i cui concorsi sono stati sospesi per 12 anni.

Per la partecipazione al concorso dei direttori didattici incaricati è stata *conditio sine qua non* il servizio prestato da incaricato con qualifica di almeno *distinto*. Ciò contribuisce a dare al servizio dei direttori incaricati un carattere di preminenza assoluta sul semplice servizio magistrale. Pertanto, è inammissibile che esso venga poi considerato come servizio magistrale.

Da ciò si evince che se mancasse l'approvazione della presente proposta, che mira a dirimere tale sperequazione, si arriverebbe all'assurdo di continuare a riconoscere come servizio di maestro elementare un servizio che ha tutti i caratteri e le prerogative del direttore didattico e nessun carattere del servizio di insegnante elementare.

L'assunzione in servizio dei direttori didattici incaricati di anno in anno era in base a concorso provinciale, al quale potevasi partecipare solo se si era in possesso di determinati requisiti e titoli, gli stessi richiesti per la partecipazione al concorso direttivo.

L'aver corrisposto ai direttori didattici incaricati gli emolumenti del grado iniziale della carriera direttiva, significa aver riconosciuto *de facto* ciò che ora si chiede *de iure*.

La presente proposta di legge, che non lede interessi di terzi, non prevede alcun aggravio per l'erario, in quanto richiede solo il riconoscimento giuridico del servizio prestato da incaricato ai fini della progressione di carriera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il servizio di direttore didattico incaricato prestato dai direttori didattici anteriormente alla loro nomina in ruolo, è riconosciuto per intero, agli effetti giuridici, come servizio prestato nel ruolo dei direttori didattici governativi.